Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Venerdì, 2 luglio** **Numero 155**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il Nostro decreto 22 agosto 1919, n. 1672;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio nel R. liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, contenuti nelle tabelle approvate con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672 sono soppressi un posto d'incaricato di lingua e lettere italiane con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (L. 3150) e un posto di custode con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (L 3150) ed è istituito un posto di professore di pianoforte con l'annuo stipendio di lire quattromilanovecentocinquanta (L. 4950)

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 880 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultanti in sede di consuntivo, dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1918-919, descritti nell'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultanti in sede di consuntivo, dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1918-919, descritti nell'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

ECCEDENZE di impegni risultanti dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919.

Capitolo	Importo
Cap. n. 19. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta, ecc.	563,531 90
Cap. n. 39. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto, ecc.	29,544 23
Cap. n. 46. Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto, ecc.	21,895 85
Cap. n. 59. Indennità di tramutamento al personale, ecc.	36,620 81
Cap. n. 67. Provvista di registri e stampati, ecc.	78,529 80
Cap. n. 71. Spese per il pagamento ai Comuni della quota, ecc.	1,316,550 70
Cap. n. 80. Spese di materiale, personale avventizio, ecc.	9,592 01
Cap. n. 84. Indennità di tramutamento al personale, ecc.	3,036 25
Cap. n. 85. Spese d'ufficio, variabili, ecc.	57 48
Cap. n. 89. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc.	108,651 99
Cap. n. 116. Indennità di tramutamento al personale, ecc.	32,583 21
Cap. n. 132. Restituzione e rimborsi, ecc.	2,834,323 17
Cap. n. 140. Assegno di primo corredo per la guardia di finanza	200,941 44
Cap. n. 156. Indennità di tramutamento al personale, ecc.	2,005 69
Cap. n. 157. Provvista di stampati, ecc.	66,810 48
Cap. n. 219. Spese d'ufficio, di acquisto di mobili, ecc.	3,026 92
Cap. n. 224. Aggio d'esazione e complemento di aggio, ecc.	2,184,151 23
Cap. n. 225. Vincite al lotto, ecc.	8,084,583 02
Cap. n. 239. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	1,854,224 35
Cap. n. 242. Manutenzione, adattamento, ecc., dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	77,722 47
Cap. n. 244. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, ecc.	87,178 47
Cap. n. 253. Indennità di tramutamento, di giro, ecc.	3,008 53
Cap. n. 256. Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc.	1,990,978 03
Cap. n. 265. Indennità di trasferimento e di missione, ecc.	4,531 07
Cap. n. 279. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, ecc.	71,420 15
Cap. n. 285. Compra dei sali, di chinino, ecc.	936,202 37
	20,901,671 62

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: DE NAVA.

Tabella B.

ECCEDENZE d'impegni risultanti dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1918-919.

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc.	1,504 68
Cap. n. 16. Concessioni ad agenti del corpo ed alle loro vedove, ecc.	31,797 63
Cap. n. 22-*bis*. Importo degli interessi sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa allo Stato, ecc.	47,442 50
	80,744 81

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER
Il ministro delle finanze: DE NAVA.

Il numero 909 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere ad urgenti lavori di sistemazione edilizia degli Istituti universitari di Padova, Napoli, Palermo e Catania e della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'inizio e la prosecuzione di lavori di sistemazione edilizia delle RR. Università di Padova, Napoli, Palermo e Catania e della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma, è autorizzata la spesa com-

plessiva di lire trentamilioni, da ripartirsi ugualmente in dieci esercizi finanziari a cominciare da quello in corso.

Art. 2.

Ai lavori di sistemazione della R. Università di Napoli saranno applicate le disposizioni dell'art. 23 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, numero 219.

Art. 3.

Nella erogazione dei fondi, di cui all'art. 1 del presente decreto, destinati alla R. Università di Padova, saranno applicate le norme dell'art. 3 della convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856 (allegato *C*).

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 924 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri dell'interno, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogata la disposizione dell'art. 8, capoverso, del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536, relativa all'autorizzazione a procedere per i funzionari, gli agenti e i militari che abbiano fatto uso di armi in servizio.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 890 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 123, con il quale il numero dei membri elettivi della « Commissione consultiva per la pesca » veniva elevato a tredici;

Ritenuta l'opportunità di dare nella Commissione predetta una rappresentanza anche alle organizzazioni cooperative di pescatori che fanno capo alla Confederazione cooperativa italiana;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei membri elettivi della « Commissione consultiva per la pesca » è elevato da tredici a quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 902 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Asti un nuovo ufficio del registro che assumerà la denominazione di « Ufficio del bollo e demanio » ed avrà circoscrizione identica a quella dell'attuale ufficio del registro della stessa città.

Art. 2.

Ai detti uffici sono affidati i servizi risultanti per ciascuno di essi dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma del-

l'art. 25 del regolamento del personale delle tasse sugli affari, approvato col R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni degli uffici di cui si tratta viene determinata in via presuntiva come segue:

a) Ufficio atti civili e successioni, L. 2.270.000,

b) Ufficio del bollo e demanio per l'Amministrazione dello Stato, L. 1.075.000;

per l'Amministrazione del Fondo pel culto, L. 5000.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Ufficio di Asti.

TABELLA di ripartizione tra l'Ufficio del registro esistente e quello nuovo da istituirsi con la denominazione di « Ufficio del bollo e demanio ».

A) Ufficio atti civili, giudiziari e successioni coi seguenti servizi:

a) registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari e riscossione dei relativi diritti catastali e delle tasse di trascrizione ipotecaria;

b) tasse di successione e riscossione, come sopra, dei relativi diritti catastali e delle tasse di trascrizione ipotecaria;

c) tasse di manomorta;

d) tasse a debito;

e) diritti di segreteria;

f) tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione;

g) diritti di certificati ed estratti catastali;

h) depositi per ricorsi in Cassazione;

i) pagamenti di spese di giustizia;

k) riscossione di multe e spese di giustizia penale e dei diritti per significazione di atti all'estero;

l) depositi per spese contrattuali e per adire agli incanti;

m) valori di bollo ad uso interno dell'ufficio;

B) Ufficio del bollo e demanio:

a) bollazione con marche e visto per bollo;

b) tasse in surrogazione del bollo e del registro;

c) tasse di concessioni governative;

d) tasse sugli automobili, motocicli, autoscafi e velocipedi;

e) tasse scolastiche;

f) proventi vari di servizi pubblici;

g) tasse di bollo sulla vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi;

h) tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori e sulle acque minerali;

i) tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici;

k) tasse di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiasi considerati di lusso;

l) tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale;

m) vendita di tutte le specie di valori bollati a privati ed a distributori secondari comprese le marche per pesi e misure e le fascette per polveri piriche;

n) Amministrazione del patrimonio dell'antico demanio dell'asse ecclesiastico e del Fondo pel culto;

o) aziende speciali diverse.

Roma, 10 giugno 1920.

Il ministro: DE NAVA.

Il numero 903 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio del registro e l'ufficio del demanio di Alessandria assumeranno la denominazione di « Ufficio bollo e demanio » e « Ufficio atti civili e successioni » e conserveranno la circoscrizione territoriale che attualmente hanno.

Art. 2.

Le attribuzioni dei detti uffici sono quelle risultanti per ciascuno di essi dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse approvato con Nostro decreto in data 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei quindicati due uffici viene determinata come segue:

per l'Ufficio del bollo e demanio, L. 2,000,000;

per l'Ufficio atti civili e successioni, L. 2,500,000.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1920.

Ordiniamo che **il presente decreto, munito del sigillo** dello Stato, **sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi** e dei decreti **del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA delle attribuzioni dei due Uffici di Alessandria.

I. — Bollo e demanio:

a) vendita di tutte le specie di valori bollati al pubblico e ai distributori secondari;

b) tasse in surrogazione del bollo e del registro;

c) bollazione con marche e visto per bollo;

d) applicazione del bollo a punzone;

e) tasse di bollo sulle vendite di gioielli ed altri ogget preziosi;

f) tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali e si vini e liquori;

g) tasse di bollo sui conti di trattoria;

h) tasse di bollo di ogni altra specie riscuotibile in mo(virtuale;

g) tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui b

glietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli pubblici;
h) tasse di bollo sul prezzo di vendita o di consumo, di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso;
i) tasse di concessioni governative, compresi i permessi per porto d'armi e da caccia;
l) diritti di inserzione di atti di Società;
m) tassa di monta cavalli stalloni;
n) depositi per spese contrattuali e per adire agli incanti;
o) Amministrazione dei beni del demanio antico, dell'asse ecclesiastico, del demanio forestale e del Fondo pel culto (vendite, rendite e crediti diversi).

Riscossione annua presunta L. 2.000 000.

2. — Atti civili e successioni:

a) registrazione di atti pubblici e privati con i diritti catastali, tasse ipotecarie di trascrizione, diritti d'archivio e tassa notarile relativi;
b) registrazione di sentenze o provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione e riscossione della tassa di bollo speciale;
c) credito fondiario;
d) tasse a debito;
e) tasse di successione e diritti catastali, e tasse ipotecarie relative;
f) tasse di manomorta;
g) diritti di segreteria;
h) diritti di certificati ed estratti catastali;
k) tasse scolastiche;
i) tasse sugli automobili, motocicli e velocipedi;
l) valori di bollo ad uso dell'ufficio e delle cancellerie giudiziarie;
m) riscossione di multe e spese di giustizia penale e civile;
n) pagamento spese di giustizia.

Riscossione annua presunta L. 2.500 000.

Roma, 10 giugno 1920.

Il ministro: DE NAVA.

Il numero 918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 378, che promuove indagini e ricerche sugli effetti dei diversi metodi e strumenti pescherecci, e l'incremento dell'industria peschereccia;
Udito il Consiglio dei ministri;
Su proposta dei Nostri ministri della marina e dell'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ricerche ed operazioni attinenti al progresso dell'industria peschereccia nazionale e all'organizzazione di stazioni di pesca lungo le coste italiane e delle colonie, è messa a disposizione dell'Ispettorato generale per la pesca del Ministero di agricoltura una squadriglia sperimentale di pesca.

La squadriglia è costituita di piccole unità del Regio naviglio equipaggiate da personale militare e comprende al minimo una vedetta e due motoscafi di massimo tonnellaggio, armati in permanenza.

Essa è comandata da un ufficiale superiore della R. marina, designato dal ministro della marina e nominato con decreto Reale, di concerto col ministro dell'agricoltura.

Art. 2.

Sono a carico del bilancio del Ministero della marina tutte le spese relative all'armamento della squadriglia.

Il Ministero dell'agricoltura provvede all'acquisto degli attrezzi pescarecci, alle spese per le eventuali missioni entro terra del personale della squadriglia, e alle missioni dei tecnici e dei pescatori occorrenti per le ricerche e le operazioni da eseguire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 914 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526;
Visto il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;
Visto il Nostro decreto 10 agosto 1919, n. 1559, che detta norme pei regolamenti organici delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni relative al segretario-economo, portate dal citato Nostro decreto 10 agosto 1919, n. 1559, sono abrogate e sostituite con le seguenti:

Segretario-economo

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della scuola e convitto, dell'azienda agraria, del deposito macchine e di tutte le altre gestioni affidate alla scuola, e disimpegnare il servizio di cassa, sotto la sua personale responsabilità, rispetto al direttore della scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Deve provvedere anche al servizio di economato della scuola convitto, secondo le disposizioni del direttore.

Pel conferimento del posto di segretario-economo il Comitato amministrativo dovrà accertarsi che l'aspirante sia fornito della competenza amministrativa contabile necessaria pel disimpegno delle funzioni proprie del segretario-economo.

Il segretario-economo, nell'atto della presa di possesso del posto, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Comitato amministrativo e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dell'assegno annuo.

Detta cauzione sarà versata presso un Istituto di

credito, con vincolo a favore della scuola, in deposito fruttifero per il segretario-economo stesso.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Comitato amministrativo od, in mancanza di esso, su parere del direttore della scuola.

Per ogni pagella, per ogni diploma originale di licenza, per ogni certificato o duplicato di pagella spettano al segretario-economo L. 1,25 da esigersi a carico degli interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 923 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 9 novembre 1919, n. 2258 e 28 dicembre 1919, n. 2575, per l'istituzione e disciplina del Consorzio nazionale per il riso, con approvazione e rettifica dei relativi statuti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi, di concerto con il presidente del Consiglio, ministro dell'interno e con il ministro dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte agli statuti delle sezioni « Produttori e Pilatori » del Consorzio nazionale per il riso, istituito con R. decreto 9 novembre 1919, n. 2258:

Statuto sezione produttori.

All'art. 1, che resta abrogato, è sostituito il seguente:

« Art. 1. — La sezione produttori provvede:

a) alla raccolta della produzione nazionale del risone precettato dal Sottosegretariato di Stato degli approvvigionamenti e consumi, previo accertamento dei dati relativi, in base alle denuncie dei produttori, delle quali dovrà controllare l'esattezza;

b) al rilascio del quantitativo necessario alle aziende produttrici per uso sementi, alimentazione delle famiglie dei produttori e dei propri contadini salariati, nonchè degli avventizi addetti alla raccolta del risone e compensati consuetudinariamente in natura, in conformità delle norme che saranno emesse dalla presidenza del Consorzio;

c) alla consegna alla sezione pilatori del risone dei produttori consorziati, in conformità alle disposizioni che darà la presidenza del Consorzio, tutelando nel miglior modo l'interesse dei produttori stessi;

d) alle anticipazioni di consorziati, con le forme e garanzie delle cambiali agrarie, in base alle denuncie di superficie seminata e coltivata a risone, nonchè in base al prodotto unitario presunto in confronto della superficie coltivata ed al raccolto conseguito nell'esercizio precedente, e previa dimostrazione della stipulata assicurazione del prodotto futuro, contro i danni della grandine e degli incendi, con vincolo a favore della sezione produttori del Consorzio nazionale per il riso, in ragione:

di un quarto dell'importo del raccolto presunto, in occasione della mondatura del riso;

di un altro quarto, in occasione della mietitura del riso;

di un terzo quarto, in occasione della verbalizzazione del raccolto compiuto e immagazzinato.

Sulle anticipazioni dei primi due quarti dell'importo del raccolto futuro presunto graveranno gli interessi a carico dei produttori nella percentuale medesima all'uopo pagata dalla sezione produttori agli istituti di credito che la finanziano, e cioè sino all'epoca del compiuto raccolto e immagazzinamento del risone.

Dal 31 ottobre cessa la decorrenza a carico dei produttori degli interessi sulle indicate operazioni dei primi due quarti dell'importo presunto del raccolto, e pure esente da ogni gravame di interesse a carico dei produttori sarà l'anticipazione di un altro quarto dell'importo presunto del raccolto, in occasione della verbalizzazione per requisizione del raccolto medesimo ».

Statuto sezione pilatori.

Il primo capoverso dell'art. 18 resta così modificato:

« Tutti gli altri sottoprodotti sono a disposizione della sezione e da questa distribuiti ai prezzi fissati dalla presidenza governativa, nell'ordine di precedenza e alle condizioni seguenti: ».

Allo stesso art. 18 viene aggiunto il seguente capoverso:

« I tre quarti dell'importo delle differenze fra i prezzi di cessione alla sezione dei sottoprodotti e quelli che vennero e verranno effettivamente realizzati nelle vendite, saranno dalla sezione stessa versati al Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi; l'altro quarto è riservato alla sezione.

La differenza di prezzo fra quello di cessione e quello effettivamente realizzato nelle vendite di riso avariato sarà integralmente versata al Sottosegretariato di Stato.

La presidenza governativa è autorizzata a stabilire e variare, in relazione alle situazioni commerciali ed in corrispondenza coi prezzi del mercato di altri prodotti similari, sentito il parere in merito del vice presidente elettivo della sezione, i prezzi di vendita del riso avariato e dei sottoprodotti ».

All'art. 22, che resta abrogato, è sostituito il seguente:

« Fra il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi e la sezione pilatori verrà stabilito un conto corrente che dovrà essere mensilmente chiuso nei riguardi contabili con conseguente versamento della differenza a pareggio all'ente creditore, salvo quanto è disposto per le anticipazioni ai produttori.

Detto conto corrente rifletterà tutti i rapporti contabili fra il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi e la sezione, sulla base dei dati stabiliti nel seguente prospetto:

Costo unitario per quintale del risone, compresi i compensi mensili, la condotta alla pila, la lavorazione e le spese tutte delle pilerie e della sezione:

Risoni comuni L. 68.
Risoni semifini L. 70,50.
Risoni fini L. 73.

Rese medie:

Risoni comuni 67,50 %.
Risoni semifini 63,50 %.
Risoni fini 56 %.

Costo alla sezione del riso e dei sottoprodotti messi su vagone partenza, extra tele, in base ai detti costi del risone ed alle rese medie indicate:

Risoni comuni:

Riso L. 95,45.
Mezzagrana e risina bianca L. 64

Risoni semifini:
Riso L 103,40.
Mezzagrana e risina bianca L. 64.
Risoni fini:
Riso L. 117,10.
Mezzagrana e risina bianca L. 64.

Prezzi di cessione.

Riso comune e semifino L. 120, resa franco stazione destino extra tele.
Riso fino L. 150, id. id.
Mezzagrana e risina bianca L. 63,50, resa a stabilimento tele a parte.
Risina greggia L. 50, id. id.
Semi estranei L. 20, id. id.
Pula L. 25, id. id.

I coefficienti di resa alla lavorazione, in correlazione ai prezzi di costo sopra indicati, s'intendano come coefficienti medi una larga categoria dei migliori risoni delle regioni. Tali coefficienti di resa saranno rettificati, quando sia necessario, con decreto del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, in base alle effettive risultanze della lavorazione, riportando le variazioni risultanti sui prezzi di costo del riso e dei sottoprodotti stabiliti come sopra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE — MICHELI — FALCIONI

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell' 8 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carpenedolo (Brescia).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Carpenedolo, ridotta per successive dimissioni a tre soli consiglieri, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, risolvere importanti questioni amministrative e finanziarie, è necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 gennaio 1920 - lo scioglimento del Consiglio comunale, e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carpenedolo, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Pasquale Sardi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 2 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno).*

SIRE!

Una inchiesta compiuta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Sant'Egidio Monte Albino, ha messo in luce gravi irregolarità e il disordine esistente nei pubblici servizi.

L'Ufficio comunale è abbandonato e il segretario, avanzato in età non ha, nè può avere in alcuna cura gli atti d'ufficio; infatti l'archivio è in disordine, mancano molti registri prescritti e gli stessi registri delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non sono al corrente.

I bilanci non furono mai deliberati in tempo debito, ed i vari stanziamenti non sono stati utilizzati con quel criterio di amministrazione che era necessario, di fronte alle difficoltà in cui versa il Comune.

Nell'applicazione della tassa gli amministratori hanno usato un sistema di evidente favoritismo, le verifiche di cassa non sono state eseguite, nè si sono compilati i verbali di chiusura di esercizio.

Somme ingenti e non tutte giustificate furono spese in occasione dell'epidemia vaiuolosa ed in genere l'Amministrazione in carica non si è mantenuta, nella erogazione delle spese, nei limiti di doveva correttezza.

Le strade, sia interne che esterne sono, in taluni punti impraticabili, il cimitero è in abbandono, la pubblica illuminazione è scarsa e senza controllo.

Infine il servizio di approvvigionamento ha dato sempre luogo a gravi appunti, tanto che il prefetto dovette, nell'ottobre scorso, inviare nel Comune un commissario per procedere al riordinamento del servizio e ad una rigorosa inchiesta su quella gestione.

Contestati gli addebiti agli amministratori, questi nella seduta dell'8 febbraio scorso hanno dedotto, ammettendo la confusione ed il disordine dell'ufficio discaricando la responsabilità sul segretario, ma in complesso confutando vagamente e senza prove attendibili e documentate i vari e gravi addebiti emersi dall'inchiesta.

In tale situazione, e per il fatto che i consiglieri in carica sono ridotti ad 11, su 20 assegnati al Comune, tutti per altro appartenenti alla frazione San Lorenzo, ed invisi ai più per i loro atti di non buona amministrazione, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, in adunanza del 20 aprile, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Egidio Monte Albino, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Matteo Landi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rosalì (Reggio Calabria).

SIRE!

Sin dal maggio del 1919, per dissensi manifestatisi in seno al Consiglio e per le conseguenti dimissioni di taluni consiglieri, l'Amministrazione del comune di Rosalì si è trovata in crisi ed un commissario, inviato dal prefetto per la provvisoria gestione della civica azienda, vi è rimasto a dirigerla fino al febbraio del 1920.

In tal mese, sette dei consiglieri dimissionari hanno ritirato le dimissioni ed il prefetto rimise al potere l'Amministrazione elettiva.

Ma la rappresentanza comunale, così ricomposta con 13 consiglieri sopra 15 assegnati per legge, si è subito trovata di fronte a difficoltà insormontabili, perchè la maggioranza di 7 consiglieri si è posta all'opposizione ed anzi, con una deliberazione, annullata in seguito dal prefetto, ha provveduto alla nomina del sindaco e della Giunta senza che dette cariche fossero vacanti.

E poichè, ciò nonostante, il sindaco e gli assessori non intendono abbandonare l'ufficio, l'Amministrazione comunale si trova di fatto nella impossibilità di funzionare. In tali condizioni si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 maggio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rosalì, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Antonio Sergi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico, approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art 1 del regolamento approvato con Regio decreto 6 aprile 1913 n. 512;

Visti i decreti in data 22 dicembre 1919 e 1° marzo 1920 dei ministri segretari di Stato della giustizia e degli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Reggio Calabria in data 13 febbraio 1920 e la deliberazione del Consiglio provinciale di Catanzaro in data 15 dicembre 1919;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1920 dei signori:

Cav. avv. Edoardo Mensitieri, consigliere della Corte di appello di Catanzaro presidente effettivo.

Cav. avv. Gaetano Curtis, procuratore del Re presso il tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente.

Cav. Giuseppe Fiorentini, ingegnere capo del genio civile, arbitro ordinario.

Sig. Salvatore Nicosia, ing. di 1ª classe del genio civile, arbitro supplente.

Ing. cav. Antonio Pucci, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.
Ing. Giuseppe Laganà, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.
Ing. cav. Giuseppe Parisi, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.
Ing. Umberto d'Agostino, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, ad il 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 588, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari al portatore, da emettersi dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, sono stampati su carta bianca la quale porta in filigrana a chiaro scuro una testina raffigurante l'Italia, le leggende « Regno d'Italia » « Ministero del Tesoro » ed alcuni motivi ornamentali a filetto chiaro, racchiusi in una cornice a fregio pure filigranata.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale comprende un fondo a sistema pantografico stampato in inchiostro color azzurro ed una cornice ornamentale con il testo, matrice e contromatrice stampati in inchiostro color bleu-nero.

Il testo racchiuso nell'anzidetta cornice è composto delle leggende « REGNO D'ITALIA — BUONO DEL TESORO AL PORTATORE — ESERCIZIO 1920-921 », nonchè delle indicazioni relative al valore del buono, relative alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie e numero progressivo del buono, alla data e luogo di rilascio del buono.

I buoni del taglio da L. 500,000 (Serie H) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo. Due liste verticali con la leggenda: « Direzione generale del tesoro » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla rispettiva matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti della firma in fac-simile del direttore generale del tesoro e del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 giugno 1920.

Il ministro: MEDA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto che la Camera di commercio e industria di Trieste non è in grado di sistemare il proprio bilancio coi soli proventi dell'addizionale all'imposta sull'industria e ritenuta quindi l'opportunità di ripristinare a favore di detta Camera la preesistita tassa consegna merci;

Visto il Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1251 che determina i poteri del commissario generale civile, nonchè l'autorizzazione impartita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) con nota 10 maggio 1920, n. 5218/7-B;

DECRETA:

Art. 1.

Si ripristina, a favore della Camera di commercio e industria di Trieste, la tassa consegna merci colle modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

I trasporti di merci spedite per, da e attraverso Trieste mediante ferrovia, soggiacciono alla tassa consegna merci, se la singola spedizione raggiunge o supera i 100 kg.

Art. 3.

La tassa è commisurata con cinque centesimi di lire per 100 kg. Frazioni di peso oltre 100 kg. verranno calcolate per un quintale intero.

Art. 4.

La tassa va pagata negli scali ferroviari di Trieste all'atto della consegna e rispettivamente del ritiro della merce.

Art 5.

Le modalità dell'incasso verranno rese pubbliche dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

La presente ordinanza ha vigore per un triennio per le spedizioni consegnate o ritirate dal 1° luglio 1920 in poi fino all'espiro del triennio.

Trieste, 18 giugno 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 14 aprile 3 maggio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale domanda l'attribuzione, al proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 (n. 3) ed 11 (parte 1ª) del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, dei due seguenti fondi, siti in territorio di Piansano (Roma) ed intestati al signor De Simoni Angelo fu Giovanni, residente in Piansano:

a) fondo Doganaccia, iscritto nel catasto di Acquapendente

al n. 639|877, del comune di Piansano, coi numeri di mappa 2104, 2105, 2106, 2108, 2111, 2112, 2113, 2114, 1970|1 resto, 1970|2 A, 1970|3, 1971 A, 1972, 1973, 1974, 1823, per la superficie complessiva di Ha. 310,70,30, confinanti a nord Brenciaglia, a sud-est strada Piansano-Capodimonte, ovest strada della Doganaccia;

b) fondo terreno Fabrizi, iscritto in detto catasto e Comune, coi numeri di mappa 1478|1, 1478|2, dal 1479 al 1488 (compresi), dal 1499 al 1504 (compresi), 1950, 2064; per la superficie complessiva di Ha. 7,72,90; confinanti a nord Falesiedi, ad est strada della Doganaccia, a sud De Carli, Eusepi, Zampilli, ad ovest mulattiera Casaccia;

Visto che la richiesta fu notificata il 14 aprile 1920, in uno con la relazione motivata, al proprietario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Udito il relatore gr. uff. prof. Brizi;

Il Collegio non ha dubbio che trattisi di fondi suscettivi di importanti trasformazioni culturali. Osserva difatti, in primo luogo, che il fondo Doganaccia era coltivato a turno di terzeria, secondo il sistema locale, fino alla occupazione avvenuta in base a decreto prefettizio 16 ottobre 1919, da parte della Cooperativa agricola fra i reduci della guerra di Piansano. Esso fondo trovasi seminato per circa Ha. 200. Il fondo Fabrizi, coltivato in turno triennale, è, quest'anno, a sodo, con piante di lupino sparse. Il terreno dei due fondi è di natura vulcanica, leggero, di fertilità mediocre. Il fondo Doganaccia ha 160 ettari di altopiano, con terreno poco profondo, 60 Ha in valle, con terreno profondo e fertile e 70 Ha. di terreno accidentato con pianori, vallette e pendii. Il piccolo terreno Fabrizi è parte vallivo, parte in altipiano, e piccola parte in pendio. I fondi non hanno fabbricati. In secondo luogo, osserva il Collegio che le quote enfiteutiche comunali a sud ed est nel comune di Piansano, le quali sono per natura e giacitura di terreno identiche ai fondi di cui si tratta, sono state effettivamente trasformate in rigogliosi vigneti, oliveti e frutteti misti, consociati a colture erbacee. Infine, osserva che essenzialmente a queste importanti trasformazioni colturali, che in realtà si constatano in condizioni analoghe di terreno nella zona istessa, si ispira il piano di lavori che l'Opera nazionale si propone di svolgere, fondato appunto sulla trasformazione, mediante la coltura arborea.

Sistemati i letti e le sponde dei fossi di Grotta Murata e di Trecine, e loro affluenti, nel fondo Doganaccia, nella zona in altipiano ad est, del fosso Grotta Murata, si progetta impiantare per circa Ha. 100, filari di viti con fruttiferi; nell'altipiano ad ovest di detto fosso, per circa 150 Ha. e negli angoli nord-ovest ed est del fondo, sarà piantato l'oliveto e il frutteto; nella zona valliva (Ha. 60) si adotteranno i filari di frutta. Negli interfilari, ovunque si coltiveranno piante erbacee in rotazione di cereali e leguminose. Si apriranno strade interne, pel disimpegno delle quote da attribuire ai singoli coltivatori, alberando quelle con gelsi. Nel fondo terreno Fabrizi si adotteranno, infine, i filari di viti e fruttiferi, con coltivazione erbacea avvicendata negli interfilari. Il Collegio giudica che la trasformazione culturale è possibile ed utile, ed è certamente importante.

Il Collegio, poi, ha attentamente considerato le deduzioni opposte, in data 25 aprile 1920, dal proprietario. In tale atto, si fa considerare il disagio che, dalla richiesta dell'Opera nazionale, deriva al proprietario agricoltore; oltre ad affermarsi che la quantità di terra sarà eccessiva per i Piansanesi; onde, sostanzialmente si chiede che una parte, peraltro imprecisata dei fondi, non sia attribuita all'Opera, ma lasciata alla Ditta attualmente proprietaria.

Tali osservazioni, però, non possono essere prese in considerazione da questo Collegio, ai fini dell'attribuzione, nulla togliendo esse alla validità del titolo giuridico per cui l'Opera richiede l'attribuzione stessa.

E, del resto, nella deduzione, nulla vi ha che tale preciso titolo obbiettivamente ed efficacemente contesti.

Per questi motivi,

IL COLLEGIO

Letti ed applicati gli articoli succitati del regolamento legislativo, e gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone la immediata occupazione, dei suddetti due fondi, denominati « Doganaccia » e « Terreno Fabrizi », siti in Piansano (Roma), appartenenti al signor De Simoni Angelo, come sopra specificati nei loro confini, superficie e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 9 giugno 1920 nella sede del Collegio centrale arbitrale in Roma.

Nonis — *Biscaro* — *Brizi*, estensore — *Gatti* — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 11 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 16 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 14 aprile-24 aprile 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale richiede il trasferimento, al proprio patrimonio, dei fondi rustici seguenti:

a) Oligoccio e Valle Fontana, distinti nel catasto del comune di Marcellina (Tivoli - sez. III), coi nn. di mappa 107 e 122, rispettivamente, e della superficie rispettiva di Ha. 2.68.30 ed Ha. 0.83.50, intestati all'Ospedale di S. Rocco;

b) Prati della Salce, Salce e Sasseto, distinti nel catasto del comune di Marcellina (Tivoli, sez. II), coi nn. 811, 818 e 802, della superficie rispettiva di ettari 2.31.50, Ha. 0.06.90 ed Ha. 0.99.20, intestati pure all'Ospedale di S. Rocco;

c) S. Severino, distinti nel catasto del comune di Montecelio (Tivoli sez. I) coi nn. 767 resto, e 767/3119 per la superficie complessiva di Ha. 5.87.00, intestati alla Congregazione di carità di San Paolo dei Cavalieri.

Ritenuto che il detto trasferimento viene richiesto ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, nn. 2 e 10, parte I, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

Ritenuto che la richiesta, in uno con la relazione motivata, è stata comunicata dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, mediante lettera raccomandata 14 aprile 1920, con ricevuta di ritorno, come risulta in atti, al sig. Fortini Emanuele in Marcellina, quale amministratore dei beni dell'ospedale di San Rocco e presidente della Congregazione di carità.

Ritenuto, altresì, che nessuna osservazione o deduzione risulta inviata dal rappresentante degli enti proprietari.

Udito il relatore prof. Brizi.

Considerato che i terreni sopra specificati sono suscettivi di importanti trasformazioni colturali.

Difatti il Collegio considera che i fondi sono coltivati in base al sistema locale della quarteria, ad eccezione del fondo Sasseto, che è sempre rimasto incolto. I fondi tutti sono privi di alberi: essi presentano, nel loro complesso, le condizioni favorevoli, per natura di terreno, per esposizione e per clima, ad essere trasformati; e di fatto si trovano in una zona coltivata intensivamente. L'Opera nazionale, previe sistemazioni, intende piantare a viti, consociate all'olivo ed a fruttiferi, e disposti in larghi filari, per praticarvi coltura erbacea negli interfilari, i primi 4 ed il 6° dei fondi elencati, e intende fare impianti di fruttiferi nel fondo Sasseto: il Collegio ritiene i fondi suscettivi di tali trasformazioni, che certamente raffrontate allo stato attuale di esse, sono da giudicarsi importanti.

Considerato che i fondi sono patrimonio di Opere pie, come è contemplato dal n. 2 dell'art. 9 del regolamento legislativo;

Per tali motivi;

IL COLLEGIO

letti ed applicati i citati articoli del regolamento legislativo, e l'articolo 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, dei fondi denominati « Oligoccio e Valle Fontana, Prati delle Salce, Salcè e Sasseto, e San Severino », siti i primi due gruppi nel comune di Marcellina, ed il fondo di San Severino nel comune di Montecchio, come sopra specificati nei loro confini, estensione e dati catastali, ed intestati nel catasto, i primi all'Ospedale di San Rocco di Tivoli, e l'ultimo, cioè il fondo di San Severino, alla Congregazione di carità di San Paolo dei Cavalieri;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nella segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 29 maggio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 3 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, con cui si domanda l'attribuzione al patrimonio dell'Opera stessa del fondo « Valle Conca » sito in territorio di Fiano romano : di proprietà della signora Severini Giuseppina in Paradisi, riportato nel catasto del detto Comune alla sezione 2ª, distinto con i numeri di mappa 125, 126, 893 dell'estensione di Ha. 5.54.0, confinante con le proprietà Santarelli Augusto, Istituto Tocchi, Menotti Mario, già Ottoboni.

Letti gli atti e udita la relazione del consigliere Gatti, il Collegio osserva: che dalla relazione allegata alla richiesta risulta trattarsi di terreno di natura tufacea, di media profondità, con sottosuolo di tufo terroso, friabile, facilmente dissodabile, che attualmente è incolto e viene dato in fitto per pascolo, mentre può essere trasformato in vigneto fitto consociato con fruttiferi, con una corona di olivi lungo il confine;

Che la proprietaria, cui è stata comunicata la richiesta dell'Opera nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 16 2, si è limitata a chiedere che l'immissione dell'Opera nazionale nel possesso del terreno non avvenga prima del giugno prossimo, perchè possa eseguirsi, almeno in parte, il contratto in corso per il pascolo; e a far presente che il fondo è gravato da due canoni: il che non influisce menomamente sul fondamento giuridico della richiesta attribuzione del terreno, in merito alla quale la proprietaria non oppone alcuna specifica deduzione;

Che ciò stante, deve riconoscersi che il fondo « Valle Conca » è suscettibile di importanti trasformazioni culturali, quali sono quelle dinanzi indicate, che l'Opera nazionale si propone di attuare; onde concorre nella specie la condizione, che legittima l'attribuzione del terreno stesso all'opera, giusta il disposto degli articoli 9, n. 3, e 11 1ª parte del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55.

Per questi motivi:

Pronuncia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Valle Conca » di proprietà della signora Severini Giuseppina in Paradisi, sito in territorio di Fiano Romano, come sopra indicato; e ne ordina l'immediata occupazione per parte della predetto Opera nazionale.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 21 febbraio 1920.

Nonis — *Coppola* — *Gatti*, estensore — *Brizi* — *Zattini*.

Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 29 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso.

In sostituzione dell'on. deputato prof. Pietro Sitta, nominato sottosegretario di Stato, è stato chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice dell'esame di concorso per la carriera consolare, che si svolge attualmente presso il Ministero degli affari esteri, l'on. deputato prof. Vincenzo Giuffrida.

Roma, 1° luglio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 96	—
3.50 % netto (1902)	64.00	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 74	—

Corso medio dei cambi

del giorno 1° luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137.61 — Londra 66 26 — Svizzera 303.43 — Spagna . . . — New York 16 60 Oro 262,71

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 25 giugno 1920, in Cenadi, provincia di Catanzaro e il giorno 2? in Spino d'Adda, provincia di Cremona, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 3ª e 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso

Rilascio di una nuova serie di cedole alle obbligazioni emesse per le ferrovie del Tirreno di serie A.

Col distacco della cedola n. 60 (scadenza 1° luglio 1920) rimanendo prive di cedole le obbligazioni - unitarie e quintuple - emesse in forza del R. decreto 11 settembre 1890, n. 7105, in conseguenza della legge 30 marzo 1890, n. 7651, per le ferrovie del Tirreno - cioè per le linee Eboli-Reggio Messina Cerda e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto di Veraldi - relative alla serie A, è stato stabilito di unire alle medesime un nuovo foglio di cedole, da quella n. 61 (scadenza 1° gennaio 1921) a quella n. 90 (scadenza 1° luglio 1935.

Si avvertono pertanto i possessori di tali titoli che per ottenere il nuovo foglio cedole potranno, a cominciare dal 1° agosto 1920, presentare i titoli stessi, privi di cedole, direttamente a questa Direzione generale, per la provincia di Roma, e, per le altre Provincie, alle sezioni di R. tesoreria (presso gli stabilimenti della Banca d'Italia) nei capoluoghi di Provincia, descritti per taglio in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente col suo nome, cognome, paternità e domicilio.

L'Ufficio, cui verranno presentati i titoli, ne rilascerà ricevuta, munita del proprio bollo; e l'esibitore dovrà conservarla per restituirla all'atto del ritiro dei medesimi, muniti del nuovo foglio di cedole.

Roma, 30 giugno 1920.

Il direttore generale: *Garbazzi.*

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (E. n. 45).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3084 — Data della ricevuta: 27 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Nunziata Angelo fu Aniello (pos. num. 671036) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 42,00 — Consolidato 3.50 0/0 - Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto presidenziale del 30 aprile 1920:

Morini Angelo — D'Innocenti Giovanni — Cautela Romeo, sono nominati uscieri, con lo stipendio annuo di L. 2400, a datare dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Sono nominati segretari con lo stipendio iniziale di L. 4000, a decorrere dal 16 giugno 1920 i seguenti 58 vincitori del concorso per titoli:

Ciampa dott. Giuseppe — Pierantoni dott. Carlo — Fiorentino dottor Alfonso — Flores d'Arcais dott. Emilio — Candice dottor Vincenzo — Cerciello dott. Renato — Baruchello dott. Mario — Festa dott. Giov. Batta — Graj dott. Carlo — Giorgi dottor Francesco — Mortati dott. Costantino — Pollaci dott. Giuseppe — Rocca dott. Riccardo — Amatucci dott. Giovanni — Orgera dott Gio Batta — Angeletti dott. Luigi — D'Elia dott. Vincenzo — Gisci dott. Giulio — Alliney dott. Arrigo — Ferraro dott. Domenico — Micciché dott. Carmelo — Greco dott. Domenico — Andreucci dott. Mario — Greco dott. Paolo.

Berlingieri dott. Pompilio — Macciotta dott. Antonio — Zani dott. Gino — Lombardo dott. Francesco — Dentice-Accadia dott. Paolo — Marsala dott. Salvatore — Riccini dott. Bruno — Privitera dott. Antonino — Carone dott. Francesco — Pisciotta dott. Francesco — Rossetti dott. Alfonso — Gatta dott. Enrico — Corsetti dott. Pier Renato — Bernardini dott. Giuseppe — De Gennaro dott. Beniamino — Pastore Galderio dott. Ludovico — Alagna dott. Natale — D'Aulisio-Garigliota dott. Gustavo — Colitto dott. Francesco — Benedetti dott. Giovanni Battista.

De Stefano dott. Vincenzo — Zevi dott. Giorgio — Gradara dott. Paolo — Guida dott. Erberto — Ferrari dott. Torquato — Salvo dott. Giov. Battista — De Carolis dott. Vittorio — Varallo dott. Alessandro — Remotti dott. Remo — Bruno dott. Ignazio — Terruzzi dott. Paolo — Canaletti-Gaudenti dott. Alberto — Fiandaca dott. Calogero — Giocoli dott. Nicola.

Con R. decreto del 30 maggio 1920:

I seguenti invalidi di guerra sono nominati applicati, a decorrere

dal 16 giugno 1920, con lo stipendio di L. 3000 e con riserva di graduatoria, in confronto agli invalidi già nominati applicati e di quelli eventualmente da nominare, per quanto si riferisce alla loro posizione in ordine di merito e di preferenza:

Alberti Luigi — Andriulli Amedeo — Aiola Nicola — Capotondo Mario — Cascella Vincenzo — Del Santo Antonio — Di Franco Giovanni — Di Marino Raffaele — Di Pascasio Settimio — Iudica Giuseppe — Longobardi Ernesto — Lombardozzi Spartaco — Marotta Vincenzo — Minale Biagio — Morino Amedeo — Mucci Francesco — Porciani Renato — Ruggero Nunzio — Sannella Antonio — Savi Savio — Sibilio Francesco — Sopranzi Otro — Spallitta Nicola — Tassitano Fedele — Vitale Guido.

Aprile Eugenio, archivista, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 29 maggio 1920, con l'assegno annuo di L. 3100.

Salvatori Silvio, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, a decorrere dal 18 maggio 1920, con l'assegno annuo di L. 1093,75.

Perniè Francesco, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per la durata di mesi due, a decorrere dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto del 30 maggio 1920:

Calderoni cav. uff. Paolo, capo sezione, è collocato a riposo, ai termini del 2° comma dell'art. 59 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, a decorrere dal 26 maggio 1920, col titolo onorifico di referendario.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

Marcelli dott. Ugo, primo segretario, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 22 maggio 1920, con l'assegno annuo di L. 3200.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Calanchi Florio, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Mortellaro cav. Simone, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Aria cav. Arturo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 ottobre 1919:

Lombardi cav. Giovanni, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 26 aprile 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Antici Mattei nobile romano conte Palatino marchese Giuseppe, tenente colonnello, in congedo provvisorio, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, con lo stesso grado ed anzianità dall'8 aprile 1920.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Curzio cav. Emilio, colonnello collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

De Vecchi cav. Ernesto, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Carlandi cav. Pietro, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 7 dicembre 1919:

Martelli cav. Gaspare, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dall'8 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Russo cav. Carlo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

Leonardi cav. Benedetto, tenente colonnello medico, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 12 ottobre 1919, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 26 ottobre 1919:

De Mola Mario, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale in data 6 ottobre 1918, col quale veniva collocato in riforma ed inscritto nei ruoli di riserva.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Tenente di complemento cavalleria, nominato tenente in servizio attivo permanente:

Zincone Cesare.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Verdinois cav. Guglielmo, tenente generale, decorato della medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri.

Con R. decreto dell'11 settembre 1919:

Calegari cav. Giov. Battista, brigadiere generale medico, decorato della medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

De Angelis cav. Giovanni Battista, brigadiere generale, collocato in aspettativa per riduzioni di quadri, a sua domanda, dal 26 aprile 1920.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

I seguenti tenenti in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali a senso del R. decreto n. 2276 in data 20 novembre 1919, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa:

Rossi Matteo — Corigliano Mario — Cosi Enrico — Ercolani Gino — Varvelli Ercole.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali a senso del R. decreto n. 2276 in data 20 novembre 1919, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920, e con riserva di anzianità relativa, ed inscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente:

Lecce Matteo — Alterocca Italico — Papaccio Gino — Cocco Carmelo — Brunero Raoul — Mosca-Toba Amedeo — D'Ambrogi Pietro — Pacchierotti Cesare — De Leo Candeloro — Villelli Domenico — Raimone Carlo Alberto — Ferraiolo Domenico —

Solaro Giovanni — Duce Livio — Bignardi Domenico — Zonchello Fernando — Dini Ottavio — Guerrera Cosimo — Forcelli Arturo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Gatta cav. Alfonso, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 16 gennaio 1920.

I seguenti colonnelli sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 maggio 1920:

Andreoli nob. di Gubbio Amerigo — Goffi cav. Alessandro — Dino Guida cav. Cosimo — Ruocco cav. Vincenzo — Bertolini cav. Giuseppe — Figliolini cav. Guido — Ricchieri conte Ernesto — Perlingieri cav. Enrico.

Ranzi cav. Filippo, colonnello, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 maggio 1920.

I seguenti tenenti colonnelli in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottoindicate:

Farinetti cav. Guido, dal 13 febbraio 1920.

Santandrea cav. Giuliano, dal 25 febbraio 1920.

Modugno cav. Pasquale, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 3 marzo 1920.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 maggio 1920:

Paolini cav. Vincenzo — Boyer cav. Luigi — Volpe Landi cav. Alberto — Gibello Palazzo cav. Pietro — Savardo cav. Cesare.

Fusco cav. Nicola, tenente colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 1° febbraio 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 15 febbraio 1916
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Garbarino cav. Enrico.

Con anzianità 5 novembre 1916
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1919:

Basile cav. Giovan Giorgio.

Con anzianità 31 maggio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Giamberini cav. Raffaello.

Con anzianità 7 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Caldarella cav. Vincenzo.

Con anzianità 15 dicembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Ranieri Umberto.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Petrosino cav. Almerico, maggiore, collocato a riposo, dal 1° aprile 1920, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Reynaud cav. Francesco, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 27 ottobre 1919.

Reynaud cav. Francesco, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio, dal 27 ottobre 1919, con decorrenza assegni dal 1° novembre 1919.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Scalise cav. Giambattista, maggiore.

Con anzianità 18 aprile 1918:

Belgrado cav. Ettore, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 5 febbraio 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Sanità Di Colle Macine nobile dei baroni cav. Ferdinando, dal 18 marzo 1920.

Nico cav. Balilla, dal 4 id.

Ballanti cav. Manlio, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 12 dicembre 1919.

Balbi cav. Bartolomeo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 30 gennaio 1920.

Balbi cav. Bartolomeo, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 20 gennaio 1920 con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920.

Zanotti cav. Vittorio, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 13 agosto 1919.

L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 13 dicembre 1919.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 maggio 1920:

Santoni Rugiu cav. Giovanni — Cerruti cav. Giuseppe — Giuliano cav. Gaetano — Dilaghi cav. Giuseppe — Calabria cav. Guido — Abbate cav. Luigi.

Faggioni cav. Luigi — Sorrentino cav. Amedeo — Falsacappa cav. Attilio — Vicentini cav. Igino — Basile cav. Carlo — Bobbio cav. Luigi.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 28 giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917:

De Forio Nicola.

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Gemini Celeste — Calviello Costantino — Colacicchi Ranieri — Padovani Giuseppe.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917:

Zinna Vincenzo.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Pellegrini Paolo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Pizzutelli Francesco.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Ferroni Ferruccio — De Caria Vincenzo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Porciani Pietro.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 27 novembre 1918:

Marano Vincenzo.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Vigolo Giacomo, dal 31 gennaio 1920.

Buscalferri Giacomo, dal 13 febbraio 1920.

Antibo Alfredo, dal 5 gennaio 1920.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità tem-

poranee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:
Cristianelli Gino, dal 16 agosto 1919.
Marzi Giuseppe, dal 7 febbraio 1920.
I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento:
D'Asta Federico — Messeri Giuseppe — Manganelli Pietro.
I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente, ed inscritti col proprio grado e con anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento:
Biondi Guido — Confalonieri Ernesto — Nespeca Antonio — Podio Giovanni.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

al posto di segretario economo nella R. scuola professionale per l'alabastro di Volterra

È aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) il concorso al posto di segretario economo nella R. scuola professionale per l'alabastro di Volterra con l'obbligo di 3 ore giornaliere di prestazione d'opera.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 2160, oltre l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità la persona prescelta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 2160 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 5160.

Il segretario prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che consisteranno in prove scritte ed orali.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classifica di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) su carta da bollo da L. 2.

Le domande dovranno pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° licenza di un R. Istituto commerciale (3° grado) o di un Istituto tecnico (sezione ragioneria) o di una scuola normale;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali dovranno essere accompagnate dai relativi documenti.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito potranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine prestabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 18 giugno 1920.

Per il ministro: C. Rossi.

(1) Art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria e commercio, il Ministero del tesoro, e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della Scuola e del Ministero per l'industria e commercio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ispettorato generale insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

al posto di direttore del R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella.

È aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) il concorso al posto di direttore del R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella con l'obbligo dell'insegnamento delle tecnologie e della direzione della officina e dei laboratori annessi all'Istituto.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 10.800, oltre l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, oltre un ulteriore compenso di L. 6 00 annue concesse, a tale determinato scopo, dalla Associazione laniera italiana.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità la persona predetta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 10 800 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 14.400.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per titoli e per esami.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni o in prove pratiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ciascun concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza ai candidati che avranno prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto il concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso, e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea di ingegnere od altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale siano ritenuti valevoli in mancanza del titolo di studio;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri documenti che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e i funzionari di Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome ed il cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 30 aprile 1920.

Per il ministro: LA PEGNA.

(1) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*